

## **SCHEMA TIPO DI CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI**

Contratto tra l' **ASL n. 5 di ORISTANO** e la Struttura sanitaria **C.A.M. CENTRO ANALISI MEDICHE sas** per l'acquisizione di prestazioni specialistiche ambulatoriali di LABORATORIO anno 2010.

L'anno \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in ORISTANO tra l'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di ORISTANO (di seguito denominata Azienda) con sede in via CARDUCCI 35 ORISTANO, C.F. 00681110953 nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante DOTT. GIOVANNI PANICHI nato a LAJATICO il 12/05/1949, da una parte

E

la Struttura sanitaria C.A.M. CENTRO ANALISI MEDICHE SAS (di seguito denominata Struttura) con sede in ORISTANO via XX SETTEMBRE, 11/13, nella persona dei Legali Rappresentanti DOTT.ssa CAVALLINI LILIA, nata a CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) il 04/03/1945, E DOTT. PIEROTTI FABRIZIO nato a PISA, il 03/07/1946 dall'altra hanno convenuto e stipulato quanto segue.

Premesso:

- che la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006 all'articolo 8 stabilisce che le ASL stipulano contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati;
- che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/33 del 2 agosto 2007 è stato recepito l'accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Sardegna per l'approvazione del Piano di rientro, di riqualificazione e di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- che con la Delibera della Giunta Regionale n. 20/7 del 19 maggio 2010 è stata approvata la Direttiva contenente le azioni per il Patto del Buongoverno del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2010;
- che l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture private è disciplinato dai principi di cui agli articoli 1 e 3 della LR 10/2006;
- che ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della LR 10/2006 la remunerazione delle attività svolte dalle strutture e dai soggetti accreditati è subordinata alla stipulazione dei rapporti contrattuali definiti ai sensi dell'art. 8 della stessa legge;
- che in base alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/14 del 06/08/2010 l'Azienda Sanitaria Locale è tenuta a predisporre i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei volumi di attività e dei correlati livelli di spesa definiti dalla programmazione regionale, per ciascuna macroarea, nel rispetto degli obiettivi economico-finanziari di cui all'accordo tra il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Sardegna, sottoscritto in data 31 luglio 2007, relativo all'approvazione del "Piano di rientro, di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge, 30 dicembre 2004, n. 311;
- che l'Azienda acquisisce e tiene conto di eventuali deleghe di committenza, con relativi volumi di attività e tetti di spesa, formalizzate da parte di altre ASL per prestazioni che non possono essere garantite nei rispettivi territori. In carenza di delega di committenza la ASL nella quale insiste la struttura determinerà il tetto di spesa in misura non superiore a quella registrata nel corso dell'ultimo anno disponibile e tenuto conto degli obiettivi di spesa previsti nella Delibera della Giunta Regionale n. 35/23 del 28/10/2010;

- che il Nomenclatore Tariffario Regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale è stato definito con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/6 del 28 aprile 1998, e s.m.i., in particolare la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/9 del 11/09/2007 - Revisione del Nomenclatore Tariffario delle prestazioni di specialistica ambulatoriale emanato con la D.G.R. n. 19/6 del 28 aprile 1998. Primo riequilibrio delle tariffe regionali verso quelle massime fissate a livello nazionale-
- che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/9 del 20 dicembre 2002, e s.m.i. (Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/7 del 21 marzo 2006; Deliberazione della Giunta Regionale n. 41/29 del 29 luglio 2008) è stata data attuazione alle disposizioni sui LEA, in particolare per quanto attiene alle condizioni cliniche di erogabilità delle prestazioni parzialmente escluse appartenenti alla branca di medicina fisica e riabilitativa, alle prestazioni di densitometria ossea e di chirurgia refrattiva.
- che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/36 del 2 agosto 2007 sono stati dati indirizzi alle ASL per l'applicazione degli sconti tariffari previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera o) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture private accreditate per conto del Servizio Sanitario Regionale.

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite convengono quanto segue:

#### **Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto**

La Struttura **C.A.M. CENTRO ANALISI MEDICHE SAS** è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accreditata con provvedimento n. 1315 del 30/12/2010 adottato dal Direttore del Servizio dell'assistenza ospedaliera ed autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie e socio sanitarie e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipulazione dei contratti tra soggetti erogatori privati e Aziende Sanitarie Locali.

Il contratto definisce:

- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;
- il volume e le prestazioni erogabili, distinte per tipologia di prestazione e branca specialistica (riportate nell'allegato Y al presente atto);
- il tetto di spesa preventivato (a fronte del volume e delle tipologie di prestazioni concordate) determinato, per l'anno 2010 al netto degli sconti tariffari e della compartecipazione al costo stimata (riportato nell'allegato Y al presente atto);
- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto alle attività rese in eccesso;
- i controlli che saranno attivati dall'Azienda e le sanzioni previste in caso di inadempienza;
- il debito informativo della Struttura verso l'Azienda in relazione alle prestazioni erogate;
- le modalità di accesso alle prestazioni.

#### **Articolo 2 - Requisiti di accreditamento**

La Struttura, preliminarmente alla stipulazione del contratto, dovrà comprovare l'avvenuta presentazione dell'autocertificazione richiesta ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 2/19 del 19 gennaio 2010 e della Delibera della Giunta Regionale n. 31/14 del 06/08/2010 nonché il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), e il certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla CCIAA con l'attestazione di insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure e della dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 352.

In fase di prima applicazione, nelle more della revisione degli accreditamenti da parte della Regione, l'Azienda - fatta salva la segnalazione all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per gli adempimenti di competenza dovrà accertare che, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, la Struttura posseda i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali.

L'Azienda dovrà accertare, altresì, che le prestazioni erogate e i volumi di attività siano riconducibili a quanto accreditato dalla Regione. La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vigenza del presente contratto e la ASL si impegna a verificare la persistenza degli stessi.

### **Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica**

La Struttura eroga prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale con l'assetto organizzativo definito ai sensi del precedente articolo 2, riportato nell'allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

La Struttura, nel rispetto dei requisiti inerenti alla dotazione organica previsti nella Delibera della Giunta Regionale 47/42 del 30/12/2010 e s.m.i., si impegna a garantire le prestazioni previste dal presente contratto. La dotazione organica della Struttura, rispondente ai requisiti esplicitati nell'art. 2, è specificata nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale Rappresentante della Struttura, dal quale devono risultare il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta dal predetto personale, l'Unità Operativa di appartenenza, l'impegno orario settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato. Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente atto.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Azienda ogni eventuale successiva modifica, indicando i medesimi parametri previsti per l'allegato X e autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'Azienda.

L'esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e nel caso in cui la Struttura, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta diffida, non adempia.

### **Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità**

La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico professionali che per ogni aspetto inerente alla gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La Struttura, inoltre, garantisce la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi. La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs., 30 giugno 2003, n. 196, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.

In caso di comunicazioni da parte dell'Azienda di dati personali degli assistiti finalizzati a facilitare e rendere qualitativamente migliori i flussi informativi previsti obbligatoriamente dalla Regione, la Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto.

### **Articolo 5 - Controlli inerenti il mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento**

L'Azienda può, in ogni momento, effettuare controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'Azienda presso la Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il Legale Rappresentante della Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo. Qualora l'Azienda accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo al competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Successivamente ai provvedimenti adottati dall'Assessorato, l'Azienda potrà risolvere di diritto ex articolo 1456 del codice civile il presente contratto, dandone altresì formale comunicazione all'Assessorato dell'Igiene e Sanità.

Fatta salva l'ipotesi sopra descritta, il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto ex articolo 1456 del codice civile del presente contratto.

Le organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL relativi al personale impiegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione organica, di cui all'art. 3, possono chiedere l'attivazione di una procedura di accertamento da parte del Direttore Generale della Azienda.

### **Articolo 6 - Programmazione e svolgimento dell'attività e caratteristiche delle prestazioni**

La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni indicate nell'allegato Y, parte integrante del presente contratto, individuate con la codifica del Nomenclatore Tariffario Regionale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.

19/6 del 28 aprile 1998, e successive modificazioni e integrazioni (s.m.i.), in conformità alle modalità ivi previste, o con quelle determinate da eventuali future modifiche.

La Struttura si impegna a rispettare le soglie minime, per singoli raggruppamenti omogenei di attività, stabilite (in termini di volume e valorizzazione) nell'allegato Y.

Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell'anno, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti organizzativo, igienico-sanitario e di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica.

La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione ai responsabili dell'Azienda delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo criteri di qualità ed efficacia.

La Struttura garantisce la regolare registrazione delle prenotazioni, dei tempi e delle liste d'attesa per ciascuna prestazione o agenda e le comunica all'Azienda.

#### **Articolo 7 – Modalità di accesso e di esecuzione del servizio**

Alle prestazioni oggetto del presente contratto si accede mediante prescrizione su ricettario SSN.

La Struttura dovrà accertare la correttezza dei dati identificativi dell'utente e il rispetto delle disposizioni normative in materia di prescrizioni di prestazioni specialistiche.

Le prestazioni saranno erogate secondo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta o nel rispetto delle priorità d'accesso disciplinate dalla normativa vigente.

L'erogazione delle prestazioni dovrà avvenire, inoltre, nel rispetto dei principi sottoelencati:

- qualità delle prestazioni;
- appropriatezza dell'erogazione della prestazione secondo le linee guida specifiche e secondo i principi della medicina basata sulle evidenze clinico-scientifiche, nel rispetto dei tempi minimi di trattamento ove previsti;
- rispetto della normativa vigente in materia di giusta informazione e consenso informato.

#### **Articolo 8 - Appropriatelyzza clinica**

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi e delle quantità effettivamente necessarie al soddisfacimento del bisogno diagnostico terapeutico del paziente e nel rispetto delle specifiche indicazioni cliniche contenute nei provvedimenti regionali di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal DPCM, 29 novembre 2001, e s.m.i. .

#### **Articolo 9 - Debito informativo**

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo (File C e ulteriori flussi previsti dalla normativa vigente), nei confronti dell'Azienda e dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa regionale e dalle indicazioni dell'Azienda, con particolare riguardo alla necessità di garantire l'interfacciamento con il SISAR (Sistema Informativo Sanitario Regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione.

#### **Articolo 10 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni**

Le prestazioni ambulatoriali oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe onnicomprensive, suscettibili di aggiornamento e/o adeguamento sulla base di specifici provvedimenti regionali.

Per l'anno 2010, le tariffe sono considerate al netto degli sconti determinati secondo le disposizioni della Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/36 del 2 agosto 2007.

Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto netto di spesa concordato saranno remunerate con la tariffa pattuita, decurtata secondo quanto previsto all'articolo 12 del presente contratto.

Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro

30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale comunicazione da trasmettere all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale tramite raccomandata A/R. Ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del Decreto Legislativo, 30 dicembre 1992, n. 502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni di cui all'allegato Y si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 11. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico-finanziario programmato, non è ammissibile un superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive.

#### **Articolo 11 - Tetto di spesa**

Il tetto di spesa netto previsto per le prestazioni di specialistica ambulatoriale è il seguente:

**anno 2010: € 407.005,86 , corrispondente ad un importo mensile medio di € 33.917,155;**

Nei limiti del tetto di spesa netto, di cui al presente articolo, possono essere previste compensazioni tra differenti regimi di prestazioni nel rispetto delle soglie minime (in termine di volume e valorizzazione) stabilite nell'allegato Y.

La Struttura si impegna a non superare il tetto netto di spesa contrattato, oltre il quale si applicherà la decurtazione tariffaria di cui all'articolo 12 del presente contratto, fino al raggiungimento del tetto lordo, superato il quale le prestazioni non potranno essere remunerate.

Il tetto di spesa lordo annuale previsto è il seguente:

**- anno 2010: € 542.674,30**

Nell'allegato Y il tetto di spesa complessivo è suddiviso per raggruppamenti omogenei di prestazioni.

Qualora non venga rispettata la soglia minima stabilita per ciascun raggruppamento omogeneo di prestazioni, la differenza tra la soglia minima contrattata e quanto effettivamente erogato dalla Struttura non potrà essere usata per la compensazione.

Le prestazioni erogate a cittadini residenti fuori dell'ambito dell'Azienda, pur essendo oggetto di rendicontazione distinta, rientrano nel massimale contrattato.

#### **Articolo 12 - Superamento del tetto di spesa**

La Struttura si impegna a rispettare il volume massimo delle prestazioni sanitarie e soglie minime di ciascun regime e fase riabilitativa, in modo da non superare il tetto netto di spesa riportato nell'art. 11, così come specificato nell'allegato Y del presente contratto.

Per le prestazioni eventualmente erogate oltre i tetti di spesa netti contrattati, si applica la decurtazione del 20% della tariffa, fino al raggiungimento del tetto lordo, oltre il quale le prestazioni non potranno essere remunerate.

La decurtazione applicata sarà calcolata su base annuale.

#### **Articolo 13 - Metodologia del sistema dei controlli**

La Struttura documenta l'attività sanitaria erogata a mezzo del flusso informativo FILE C, che costituisce il riferimento per la definizione dei rapporti economici, in conformità alle disposizioni della vigente normativa. Il FILE C deve essere la riproduzione fedele delle prestazioni prescritte sul ricettario SSN dal medico di fiducia le quali non possono essere in nessun caso modificate e/o integrate.

L'Azienda effettuerà controlli informatici sul FILE C e controlli sulle singole impegnative secondo le specifiche previste.

I controlli dovranno, tra l'altro, riguardare:

- l'appropriatezza delle prestazioni richieste rispetto a quanto previsto nel Nomenclatore Tariffario Regionale;
- il rispetto delle indicazioni previste sull'erogabilità delle prestazioni nei provvedimenti regionali di applicazione dei L.E.A.;
- il rispetto delle condizioni di prescrivibilità in rapporto alla diagnosi;
- le modalità di erogazione delle prestazioni.

Qualora vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale si procederà alla contestazione ai fini della decurtazione degli importi non dovuti. In caso di irregolarità formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

#### **Articolo 14 – Fatturazione e riscontri documentazione**

Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all'Azienda con cadenza mensile. Per consentire la regolare trasmissione dei flussi di attività sanitari alla Regione Sardegna e al Ministero della Salute, eventuali fatture integrative possono essere emesse esclusivamente entro il trimestre successivo a quello in cui ha avuto luogo la prestazione e dovranno essere inviate congiuntamente ad un FILE C integrativo coerente con la fattura.

La fattura sarà accompagnata da:

1. il FILE C relativo al dettaglio delle prestazioni effettuate;
2. il tabulato cartaceo contenente l'elencazione delle singole impegnative con indicazione delle prestazioni tariffate e dei ticket riscossi;
3. il riepilogo generale delle prestazioni, accorpate per codice, con relative tariffe;
4. gli originali delle prescrizioni su ricettario SSN.

Le prestazioni riepilogate dovranno essere suddivise come di seguito indicato:

- a) prestazioni erogate a favore di cittadini residenti nell'Azienda;
- b) prestazioni per cittadini residenti in altre Aziende della Regione;
- c) prestazioni a favore di cittadini di altre Regioni;
- d) stranieri con diritto all'assistenza.

Il volume fatturato relativo alle prestazioni del punto d) non verrà conteggiato nel tetto di spesa.

#### **Articolo 15 - Pagamenti**

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate, per l'anno 2010, dello sconto tariffario previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali.

La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all'Azienda i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento.

L'Azienda, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all'impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il totale dell'importo fatturato mensilmente, se tale importo non è superiore a 1/12 del tetto netto annuale o, in caso contrario, a corrispondere 1/12 dello stesso.

L'Azienda dall'esito delle verifiche sull'appropriatezza provvederà a quantificare l'importo relativo alle prestazioni inappropriate e la Struttura provvederà all'emissione della relativa nota di credito.

Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ASL competente entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta

di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ASL provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile.

L'eventuale conguaglio dovrà essere effettuato entro 120 giorni dalla presentazione dell'ultima fattura dell'anno di riferimento del contratto. Qualora venga accertato il superamento del tetto netto si applicherà la decurtazione di cui al precedente articolo 12.

L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, in base ai controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte. Qualora l'Azienda non ottemperasse entro i termini riportati, sarà tenuta a corrispondere, all'atto del pagamento del debito originariamente dovuto, gli interessi determinati nella misura e nelle modalità previste dall'art. 16, L.R. , 29 aprile 2003, n.3. Resta fermo l'obbligo di fatturazione di detti interessi da parte della Struttura.

#### **Articolo 16 – Clausola di salvaguardia**

Le parti convengono, ognuna per quanto di propria competenza che la Struttura rinuncia sin d'ora a far valere qualsivoglia pretesa inerente agli atti regionali prodromici o a ad altri atti diretti a rivendicare il pagamento di prestazioni

eccedenti il tetto regionale, pena la non validità della sottoscrizione ed i conseguenti effetti di cui all'art. 8-quinquies, comma 2-quinquies del D. Lgs. 502/92.

L'efficacia della presente clausola è subordinata al giudizio del TAR Sardegna sul ricorso n. 124 del 2010.

#### **Articolo 17 - Modifica del contratto**

In presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche, le parti si riservano di ricontrattare la tipologia e il volume delle prestazioni assegnate.

#### **Articolo 18 - Durata del contratto**

Gli effetti del contratto decorrono dal 1 gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2010, con esclusione del rinnovo tacito.

Il contratto è redatto in triplice originale, una per ciascun contraente e una per l'Assessorato dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale.

In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul contenuto del contratto, l'Azienda procede alla modifica ed integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza della modifica ed integrazione di cui sopra, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale tramite raccomandata A/R.

#### **Articolo 19 - Registrazione e regime fiscale**

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte 2<sup>a</sup> della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo sono a cura e a carico delle parti contraenti, in uguale misura.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla.

Le attività, le prestazioni ed i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo sono esenti I.V.A ai sensi dell'art. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che, nell'organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 502/92, e successive modificazioni e integrazioni, e n. 517/93 e relativi provvedimenti attuativi.

#### **Articolo 20 - Norma di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Per la Struttura Sanitaria

Il Rappresentante Legale

*Dott.ssa Cavallini Lilia*

*Dott. Pierotti Fabrizio*

Per L'ASL

Il Commissario

*Dott. Giovanni Panichi*



# LABORATORIO ANALISI CAM

**ALL. Y 2010**

NO TE	Cod. N.Tar. Reg.	Descrizione Prestazione	Nuova Tariffa prestazione All. 2 D.G.R. N 34/9 11/9/2007	VOLUMI DI ATTIVITA'	IMPORTO TOTALE
	90.01.2	17 OH PROGESTERONE			
	90.01.5	ACIDI BILIARI	10,64	70	744,80
	90.02.3	Ac. D AMINOLEVULINICO ALA	9,14	1	9,14
	90.02.5	AC LATTICO	9,61	1	9,61
	90.03.4	DEPAKIN (ACIDO VALPROICO)	5,32	5	26,60
	90.04.5	TRANSAMINASI ALT (GPT)	9,30	40	372,00
	90.05.1	ALBUMINEMIA	2,05	4000	8.200,00
	90.05.2	ALDOLASI	2,58	80	206,40
	90.05.4	ALFA 1 ANTITRIPSINA	2,79	1	2,79
	90.05.5	ALFA 1 FETOPROTEINA	6,30	10	63,00
	90.06.1	ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA	12,65	180	2.277,00
	90.06.2	A1 MACROGLOBULINA	7,59	10	75,90
	90.06.4	AMILASI (S,U)	10,85	59	640,15
	90.06.5	AMILASI PANCREATICA	2,43	163	396,09
	90.07.5	AMMONIEMIA	5,22	40	208,80
	90.08.4	APOLIPOPROTEINA - A1	9,09	23	209,07
	90.08.5	APOLIPOPROTEINA - B	6,09	25	152,25
	90.09.1	APTOGLOBINA	5,94	25	148,50
	90.09.2	TRANSAMINASI AST (GOT)	4,65	1	4,65
	90.09.3	FENOBARBITAL	2,05	4000	8.200,00
	90.09.4	BENZODIAZEPINE	8,01	150	1.201,50
	90.10.1	BETA 2 MICROGLOBULINE	8,83	1	8,83
	90.10.4	BILIRUBINEMIA TOTALE	10,79	60	647,40
	90.10.5	BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA	2,23	512	1.141,76
	90.11.1	C PEPTIDE	2,79	775	2.162,25
	90.11.4	CALCIO ((S,U)	11,57	1	11,57
	90.11.5	CALCITONINA	2,23	1130	2.519,90
	90.12.2	CALCOLO RENALE ESAME CHIMICO	14,77	100	1.477,00
	90.12.3	CARBAMAZEPINA	5,37	1	5,37
	90.12.5	CERULOPLASMINA	13,38	50	669,00
	90.13.2	CICLOSPORINA	5,68	5	28,40
	90.13.3	CLOREMIA	16,27	1	16,27
	90.13.5	VITAMINA B12	2,23	120	267,60
	90.14.1	COLESTEROLO HDL	9,09	50	454,50
	90.14.2	COLESTEROLO LDL	3,10	3800	11.780,00
	90.14.3	COLESTEROLO TOTALE	0,72	930	669,60
	90.14.4	COLINESTERASI	2,43	3800	9.234,00
	90.15.2	ACTH (OR. ADENOCORTICOTROPO)	2,48	290	719,20
	90.15.3	CORTISOLO	20,45	50	1.022,50
	90.15.4	CPK (creatinfosfochinasi)	13,22	95	1.255,90
	90.15.5	CK - MB	2,48	425	1.054,00
	90.16.1	CK ISOENZIMI	3,72	1	3,72
	90.16.3	CREATININA SIERICA	2,79	1	2,79
	90.16.4	CLEARANCE CREATININA	2,23	2800	6.244,00
	90.17.1	DEIDROEPIAANDROST. DEA	3,00	530	1.590,00
	90.17.2	DHEA-SOLFATO	10,69	1	10,69
	90.17.3	DELTA 4 ANDROSTENEDIONE	15,39	100	1.539,00
			12,39	80	991,20





# LABORATORIO ANALISI CAM

**ALL. Y 2010**

NO TE	Cod. N.Tar. Reg.	Descrizione Prestazione	Nuova Tariffa prestazione All. 2 D.G.R. N 34/9 11/9/2007	VOLUMI DI ATTIVITA'	IMPORTO TOTALE
	90.18.3	DROGHE D'ABUSO	5,99	1	5,99
	90.19.2	ESTRADIOLO $\gamma$ (E2)	13,01	240	3.122,40
	90.19.3	ESTRIOLO E3	13,22	1	13,22
	90.20.3	FARMACI ANTIARITMICI	9,09	1	9,09
	90.20.4	FARMACI ANTINFIAMMATORI	7,23	1	7,23
	90.21.1	DIGOSSINA	11,10	17	188,70
	90.21.3	ES. FECI CHIMICO E MICROSC.	4,91	17	83,47
	90.21.4	SANGUE OCCULTO (feci)	3,93	169	664,17
	90.22.3	FERRITINA	13,22	870	11.501,40
	90.22.5	SIDEREMIA	2,48	1500	3.720,00
	90.23.2	FOLATI	9,09	66	599,94
	90.23.3	FOLLITROPINA (FSH)	12,28	330	4.052,40
	90.23.4	FOSFATASI ACIDA	2,74	5	13,70
	90.23.5	FOSFATASI ALCALINA	2,43	800	1.944,00
	90.24.2	FOSFATASI PROSTATICA PAP	11,31	1	11,31
	90.24.3	PO4	1,60	1	1,60
	90.24.5	FOSFORO (S, U)	1,76	380	668,80
	90.25.5	Gamma - GT	2,23	2000	4.460,00
	90.26.2	TBG (TIROXIN BINDING GLOBULIN)	12,39	96	1.189,44
	90.26.4	CURVA GLICEMICA DA CARICO (3)	4,34	40	173,60
	90.26.5	CURVA GLICEMICA DA CARICO (6)	8,68	19	164,92
	90.27.1	GLUCOSIO (S, U)	2,32	4800	11.136,00
	90.27.2	G 6 P D H	9,04	100	904,00
	90.27.3	TEST DI GRAVIDANZA (URINE)	6,66	56	372,96
	90.27.4	BETA-HCG (siero)	12,60	43	541,80
	90.28.1	EMOGLOBINA GLICATA (HbA1c)	10,59	380	4.024,20
	90.28.2	IDROSSIPROLINA	17,82	1	17,82
	90.28.4	PROT.BJ. CATENE K E LAMBDA	9,30	1	9,30
	90.28.5	CURVA INSULINEMICA (6)	30,57	1	30,57
	90.29.1	INSULINEMIA	9,61	30	288,30
	90.29.2	LDH (lattico deidrogenasi)	2,23	342	762,66
	90.30.2	LIPASI	3,20	120	384,00
	90.30.3	LIPOPROTEINA A (Lpa)	13,63	8	109,04
	90.31.4	SPERMIOGRAMMA	4,18	180	752,40
	90.32.2	LITIEMIA	4,13	49	202,37
	90.32.3	LUTEOTROPINA (LH)	13,22	300	3.966,00
	90.32.5	MAGNESIEMIA	2,43	121	294,03
	90.33.4	MICROALBUMINURIA	4,65	306	1.422,90
	90.34.5	SOMATOMAMMOTROPINA HPL	11,00	1	11,00
	90.35.1	ORM. SOMATOTROPO GH	10,59	1	10,59
	90.35.2	ORMONI dosaggi seriali dopo stimolo (5) LH	33,05	2	66,10
	90.35.4	OSTEOCALCINA	25,00	1	25,00
	90.35.5	PTH (PARATORMONE INTATTO)	20,86	90	1.877,40
	90.36.3	PIOMBO	15,49	1	15,49
	90.37.4	POTASSIEMIA	2,23	1691	3.770,93
	90.38.1	PROGESTERONE	13,22	180	2.379,60
	90.38.2	PROLATTINA (PRL)	13,22	400	5.288,00





# LABORATORIO ANALISI CAM

**ALL. Y 2010**

NO TE	Cod. N.Tar. Reg.	Descrizione Prestazione	Nuova Tariffa prestazione All. 2 D.G.R. N 34/9 11/9/2007	VOLUMI DI ATTIVITA'	IMPORTO TOTALE
	90.38.3	PROLATTINA ( TRH TEST )			
	90.38.4	ELETTROFORESI SIEROPROTEINE	28,15	35	985,25
	90.38.5	PROTEINE TOT. (S, U)	6,97	1600	11.152,00
	90.39.2	FEP	2,23	100	223,00
R	90.39.4	RAME ®	7,70	1	7,70
	90.40.4	SODIEMIA	4,96	1	4,96
	90.41.2	TEOFILLINA	2,23	1500	3.345,00
	90.41.3	TESTOSTERONE (T)	11,00	1	11,00
	90.41.4	TESTOSTERONE LIBERO	13,22	140	1.850,80
	90.41.5	HTG (TIREOGLOBULINA)	15,80	53	837,40
	90.42.1	TIREOTROPINA 3ª generaz. (TSH)	15,80	212	3.349,60
	90.42.2	TRH TEST- TSH	13,22	2800	37.016,00
	90.42.3	TIROXINA FREE (FT4)	23,24	4	92,96
	90.42.5	TRANSFERRINA	13,22	3000	39.660,00
	90.43.2	TRIGLICERIDI	5,16	280	1.444,80
	90.43.3	TRIODOTIRONINA FREE (FT3)	2,32	4700	10.904,00
	90.43.5	URATI (S,U)	13,22	3300	43.626,00
	90.44.1	UREA (S,U)	2,23	1300	2.899,00
	90.44.3	ES. CHIMICO E MICROSC. URINE	2,23	2400	5.352,00
	90.44.4	ES.URINE PARZIALE (NA)	2,94	5700	16.758,00
	90.44.5	VITAMINA D	0,72	1	0,72
	90.45.4	ZINCO	16,32	50	816,00
	90.45.5	ZINCOPROTOPORFIRINE	6,25	1	6,25
	90.46.3	AGGLUTININE A FREDDO	8,52	10	85,20
	90.46.5	LAC	7,44	1	7,44
	90.47.3	ANTICORPI ANTI ENA	4,65	1	4,65
	90.47.5	Ab ANTI CARDIOLIPINA	13,32	90	1.198,80
	90.48.1	ANTICORPI APCA	12,55	1	12,55
	90.48.2	ANTIC. ANTI CILOPL. NEUT. (ANCA)	8,37	120	1.004,40
	90.48.3	ANTICORPI ANTI DNA	11,41	11	125,51
	90.49.3	TEST COOMBS INDIRECTO	11,88	50	594,00
	90.49.5	ANTICORPI ANTI GLIADINA	9,30	80	744,00
	90.51.4	ANTICORPI AbM, AbTPO	11,41	75	855,75
	90.51.5	AB ANTI MICROSOMI EPA E REN	11,41	1000	11.410,00
	90.52.1	AB ANTI MITOCONDRI	8,26	1	8,26
	90.52.2	AB ANTI MUSCOLO LISCIO ASMA	9,45	1	9,45
	90.52.3	AB ANTI MUSCOLO STRIATO	7,44	1	7,44
	90.52.4	ANTICORPI ANTI NUCLEO (ANA)	7,44	70	520,80
	90.52.5	ANTICORPI ANTI ENDOMISIO	9,66	140	1.352,40
	90.53.5	ANTICORPI ANTI RECETTORE TSH	14,51	90	1.305,90
	90.54.1	AB ANTI SPERMATOZOI ADESI	25,31	45	1.138,95
	90.54.3	AB ANTI SURRENE	8,62	90	775,80
	90.54.4	ANTIC. ANTI TIREOGLOBULINE	7,44	86	639,84
	90.55.1	CA 125	12,70	780	9.906,00
	90.55.2	CA 15.3	18,49	130	2.403,70
	90.55.3	CA 19.9 (GICA)	18,08	200	3.616,00
	90.55.5	CA 50	16,47	180	2.964,60
			15,60	1	15,60





# LABORATORIO ANALISI CAM

**ALL. Y 2010**

NO TE	Cod. N.Tar. Reg.	Descrizione Prestazione	Nuova Tariffa prestazione All. 2 D.G.R. N 34/9 11/9/2007	VOLUMI DI ATTIVITA'	IMPORTO TOTALE
	90.56.1	CA 72-4			
	90.56.3	CEA	18,39	84	1.544,76
	90.56.5	PSA LIBERO E TOTALE	10,59	328	3.473,52
	90.57.3	ANTIGENI HLA	12,65	1300	16.445,00
	90.57.5	ANTITROMBINA III	17,40	1	17,40
	90.58.2	COOMBS DIRETTO	2,79	160	446,40
	90.60.1	C1q	6,87	1	6,87
	90.60.2	COMPLEMENTO C3, C4, CIQ	6,20	9	55,80
	90.61.1	CRIOGLOBULINE RICERCA	6,61	245	1.619,45
	90.61.3	CYFRA 21-1	1,76	2	3,52
	90.61.4	D DIMERO (EIA)	21,17	1	21,17
	90.62.2	ES.EMOCROMOCITOMETRICO	8,52	67	570,84
	90.62.5	CONTEGGIO EOSINOFILI	4,13	7500	30.975,00
	90.64.2	REUMA - TEST	2,48	2	4,96
	90.65.1	FIBRINOGENO	4,75	307	1.458,25
	90.66.3	HbA2 ( CROMATOGRAFIA )	2,63	425	1.117,75
	90.66.5	Hb ANOMALE	9,61	140	1.345,40
	90.68.1	IGE SPEC. ALL. PANNELLO x12	14,36	48	689,28
	90.68.2	IGE SPEC. ALLERG. RAST	101,69	50	5.084,50
	90.68.3	IGE	12,03	200	2.406,00
	90.69.2	IMMUNOFISSAZIONE	12,65	177	2.239,05
	90.69.4	IMMUNOGLOBULINE G, A, M	29,70	1	29,70
	90.70.4	LEUCOCITI + F.L. MICROSCOP.	5,84	421	2.458,64
	90.70.5	LEUCOCITI	4,34	1	4,34
	90.71.3	CONTEGGIO DELLE PIASTRINE	0,98	1	0,98
	90.72.3	PROTEINA C REATTIVA	1,34	5	6,70
	90.74.2	REAZIONE DI WAALER ROSE	4,75	939	4.460,25
	90.74.3	RESISTENZA OSMOTICO GLOBULARE	3,10	36	111,60
	90.74.5	CONTEGGIO RETICOLOCITI	4,18	8	33,44
	90.75.4	ATTIVITA' PROTROMBINICA	5,47	30	164,10
	90.76.1	P T T	2,69	1271	3.418,99
	90.82.5	V.E.S. (Velocit... sed. emazie)	2,69	385	1.035,65
	90.85.1	ANTIBIOGRAMMA KB	1,81	1465	2.651,65
	90.86.1	IDENTIFICAZIONE BIOCH NAS	6,35	267	1.695,45
	90.86.2	IDENTIFICAZIONE SIEROL. NAS	12,19	1	12,19
	90.87.5	Ab ANTI BORRELIA	6,82	1	6,82
	90.88.1	Ab BORRELIA I.F.	7,49	10	74,90
	90.88.2	BRUCELLA Ab WRIGHT	12,60	1	12,60
	90.89.1	CLAMIDIA Ab EIA	3,31	1	3,31
	90.90.1	CLAMIDIA RICERCA DIR. EIA	11,57	1	11,57
	90.90.5	CLOSTRIDIUM DII. COLTURA	7,75	3	23,25
	90.91.1	CLOSTR. DIFF. TOSSINA FECI RIC.	11,41	10	114,10
	90.91.4	E. COLI PAT. COLTURA FECI	5,84	10	58,40
	90.92.2	ECHINOCOCCO Ab EIA	2,07	76	157,32
	90.93.2	SCOTCH TEST (NA)	7,75	1	7,75
	90.93.3	COLTURA CAMP. BIOL. DIVERSI	3,05	20	61,00
	90.93.4	TAMPONE VAGINALE	6,66	32	213,12
			6,20	20	124,00





# LABORATORIO ANALISI CAM

**ALL. Y 2010**

NO TE	Cod. N.Tar. Reg.	Descrizione Prestazione	Nuova Tariffa prestazione All. 2 D.G.R. N 34/9 11/9/2007	VOLUMI DI ATTIVITA'	IMPORTO TOTALE
	<b>90.93.5</b>	<b>TAMPONE FARINGEO</b>	<b>6,20</b>	<b>162</b>	<b>1.004,40</b>
	<b>90.94.1</b>	<b>EMOCOLTURA</b>	<b>26,44</b>	<b>1</b>	<b>26,44</b>
	<b>90.94.2</b>	<b>URINOCOLTURA</b>	<b>8,31</b>	<b>1010</b>	<b>8.393,10</b>
	<b>90.94.3</b>	<b>COPROCOLTURA</b>	<b>9,40</b>	<b>70</b>	<b>658,00</b>
	90.94.4	AB. HELICOBACTER PYLORI	8,16	16	130,56
	90.95.3	AB ANTI LEGIONELLA I.F.	18,44	10	184,40
	90.96.3	LEPTOSPIRE ANTICORPI EIA	13,94	10	139,40
	<b>90.97.3</b>	<b>MICETI MIC 5 antib. *</b>	<b>10,54</b>	<b>1</b>	<b>10,54</b>
	<b>90.97.4</b>	<b>MICETI IDENT. BIOCH.</b>	<b>11,36</b>	<b>1</b>	<b>11,36</b>
	<b>90.98.4</b>	<b>COLTURALE PER MICETI *□</b>	<b>3,31</b>	<b>50</b>	<b>165,50</b>
	<b>91.02.3</b>	<b>BK URINARIO ES. COLTURALE</b>	<b>8,62</b>	<b>3</b>	<b>25,86</b>
	<b>91.02.4</b>	<b>BK RICERCA MICROSCOPICA URINE</b>	<b>3,56</b>	<b>3</b>	<b>10,68</b>
	91.02.5	MICOPLASMA Ab eia	11,21	1	11,21
	<b>91.03.5</b>	<b>NEISSERIA GON. ES. COLTURALE</b>	<b>3,15</b>	<b>10</b>	<b>31,50</b>
	<b>91.05.1</b>	<b>PARASSITOLOGICO FECI*</b>	<b>2,74</b>	<b>177</b>	<b>484,98</b>
	<b>91.07.1</b>	<b>WEIL FELIX ANTIC.ANTI RICKET.</b>	<b>8,21</b>	<b>5</b>	<b>41,05</b>
	<b>91.07.3</b>	<b>salmonelle Ab WIDAL</b>	<b>3,31</b>	<b>1</b>	<b>3,31</b>
	<b>91.08.1</b>	<b>WIDAL-WRIGHT SIERODIAGNOSI</b>	<b>6,61</b>	<b>3</b>	<b>19,83</b>
	<b>91.08.4</b>	<b>STREPTO AGALACTIAE T. VAGIN.</b>	<b>3,72</b>	<b>1</b>	<b>3,72</b>
	<b>91.08.5</b>	<b>TITOLO ANTI STREPTOLISINICO</b>	<b>4,85</b>	<b>196</b>	<b>950,60</b>
	91.09.4	TOXOPLASMOSI IgG	7,75	550	4.262,50
	<b>91.10.3</b>	<b>FTA - ABS I.F.</b>	<b>8,16</b>	<b>1</b>	<b>8,16</b>
	<b>91.10.4</b>	<b>TPHA QUALIT</b>	<b>3,46</b>	<b>134</b>	<b>463,64</b>
	<b>91.10.5</b>	<b>TPHA QUANTIT.(NA)</b>	<b>5,78</b>	<b>1</b>	<b>5,78</b>
	<b>91.11.1</b>	<b>V.D.R.L.</b>	<b>3,36</b>	<b>232</b>	<b>779,52</b>
	<b>91.13.4</b>	<b>ROTAVIRUS*</b>	<b>6,30</b>	<b>80</b>	<b>504,00</b>
	91.14.1	CITOMEGALOVIRUS IgG	7,75	100	775,00
	91.14.3	IGM CMV, TOXO ROS. HSVI-2	8,78	1050	9.219,00
	91.17.1	ANTI HAV (IgG)	11,36	49	556,64
	91.17.2	ANTI HAV (IgM)	11,36	8	90,88
	91.17.5	ANTI HBc	11,36	90	1.022,40
	91.18.1	ANTI HBc (IgM)	11,36	10	113,60
	91.18.2	ANTI HBe	11,36	85	965,60
	91.18.3	ANTI HBsAg	11,36	165	1.874,40
	91.18.4	HBeAg	11,36	85	965,60
	91.18.5	HBsAG	9,95	370	3.681,50
	91.19.1	HBSAG SAGGIO CONFERMA	13,84	1	13,84
	91.19.3	HCV RNA QUALITATIVA	63,01	1	63,01
	91.19.5	ANTI HCV	11,36	370	4.203,20
	91.20.3	DELTA Ab TOT.	12,03	1	12,03
	91.21.1	Ab-EPSTEIN BARR	13,48	50	674,00
	91.21.3	MONONUCLEOSI INFETTIVA*	7,64	80	611,20
	91.21.4	EBV PAUL BUNNEL	8,68	1	8,68
	91.22.1	HERPES VIRUS 1-2 TOT.	7,75	78	604,50
	91.22.4	ANTI HIV	8,78	250	2.195,00
	91.24.3	MORBILLO Ab EIA	7,75	20	155,00
	91.25.1	PAROTITE Ab EIA	9,14	1	9,14





# LABORATORIO ANALISI CAM

**ALL. Y 2010**

NO TE	Cod. N.Tar. Reg.	Descrizione Prestazione	Nuova Tariffa prestazione All. 2 D.G.R. N 34/9 11/9/2007	VOLUMI DI ATTIVITA'	IMPORTO TOTALE
	91.25.4	PARVOVIRUS Ab			
	91.26.2	VIRUS RESP. SINCIZIALE Ab	7,75	10	77,50
	91.26.4	ROSOLIA VIRUS IgG	4,75	20	95,00
	91.27.1	VARICELLA ZOSTER Ab	7,75	200	1.550,00
	91.27.5	COLTURA YERSINIA	7,75	20	155,00
	91.38.5	PAP TEST	2,07	20	41,40
	91.39.4	CITOLOGICO URINE	11,16	1	11,16
	91.49.2	PRELIEVO VENOSO	14,10	1	14,10
	91.49.3	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	3,10	15000	46.500,00
	90.70.6	ES.EMOCROMO + FORMULA LEUCOCI.	2,58	159	410,22
			7,23	30	216,90

TOTALI		107.905	542.674,30
TETTO NETTO			407.005,86

**IN GRASSETTO 1° RAGGRUPPAMENTO OMOGENEO DI ATTIVITA'**

SOGLIA MINIMA 1° RAGGRUPPAMENTO

	85.725	262.003,15
70%	60.008	183.402,21

IN CORSIVO 2° RAGGRUPPAMENTO DI ATTIVITA'

	22.180	280.671,15
--	--------	------------





ELENCO UNICO DI TUTTO IL PERSONALE (DIPENDENTE E CONSULENTE) IN ORDINE ALFABETICO									
NOME E COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	QUALIFICA	TIPO DI RAPPORTO DI LAVORO	DATA INIZIO LAVORO	ORARIO			
SAN MARTIN ALBERTO	PISA, 26/07/1949	SNMRLT49L26G702S	BIOLOGO	CONTRATTO T. INDETERMINATO 1° LIV.	23/10/1978	40 ORE SETT.			
BALLOCO ORNELLA ANNA	CARBONIA, 07/10/1959	BLLRLL59R47B74SD	IMPIEGATA	CONTRATTO T. INDETERMINATO 4° LIV.	23/10/1978	40 ORE SETT.			
LOBINA ANTONELLO	ORROLI, 27/10/1955	LBNNNL55R27G122X	TECNICO DI LABORATORIO	CONTRATTO T. INDETERMINATO 3° LIV.	19/04/1980	40 ORE SETT.			
MINNEI GABRIELLA	ORISTANO, 03/12/1958	MNNGRL58T43G113G	IMPIEGATA	CONTRATTO T. INDETERMINATO 4° LIV.	07/05/1984	40 ORE SETT.			
FLORIS RENATA	ORISTANO, 22/05/1968	FLRRNT68E62G113P	BIOLOGO	CONTRATTO T. INDETERMINATO 2° LIV.	03/07/1995	40 ORE SETT.			
MARONGIU MARIA LUISA	ORISTANO, 04/09/1974	MRRNML574P44G113K	BIOLOGO	CONTRATTO T. INDETERMINATO 2° LIV.	23/07/2004	32 ORE SETT.			
SANTONI ANTONELLA	SASSARI, 17/11/1968	SNTNNL68S57I452L	MEDICO	CONTRATTO T. INDETERMINATO 1° LIV.	09/01/2006	28 ORE SETT.			
ANNA ANTONELLA	CABRAS, 28/04/1969	SNNNNL69D68B314H	INFERMIERA PROFESS. LE	CONTRATTO T. INDETERMINATO 3° LIV.	20/09/2006	22.50 ORE SETT.			
ACCA SIMONETTA	ORISTANO, 15/12/1968	VCCSNT68T55G113N	ADETTA ALLE PULIZIE	CONTRATTO T. INDETERMINATO 5° LIV.	24/08/2009	40 ORE SETT.			
PIGA MARCO	ORISTANO, 02/06/1978	SPGMRC78H02G113V	BIOLOGO	CONTRATTO T. INDETERMINATO 2° LIV.	02/11/2009	40 ORE SETT.			
ADEDU CLAUDIA	CAGLIARI, 10/01/1971	CDDCLD71A50B354T	BIOLOGO	CONTR. T. DET. SOST. MATERNITA' 2° LIV.	07/02/2010	20 ORE SETT.			
AVANETTO PAOLA	LANUSEI, 29/06/1974	PVNP LA74H69E441P	SEGRETARIA	CONTR. T. DET. SOST. MALATTIA 4° LIV.	15/12/2010	40 ORE SETT.			

C.A.M. S.p.A.

CENTRO ANALISI MEDICHE

VIA XX SEPTEMBRE, 115 - ORISTANO

Cod. Fisc. 00081250923

Tel. 0783-4309

Fax 0783-4309



